

<b>Argomento</b>	Formazione e lavoro > Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992
<b>Titolo</b>	<b>Congedo per cure</b>
<b>Descrizione del Servizio</b>	<p>L'Art.7 del Decreto Legislativo n. 119/2011 stabilisce che "i lavoratori <b>mutilati</b> e <b>invalidi civili</b> cui sia stata riconosciuta una <i>riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento</i> <b>possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata</b>, di un <b>congedo per cure</b> per un <b>periodo non superiore a trenta giorni.</b>"</p> <p>Per accedere <b>non è necessario</b> il riconoscimento della Legge 104/92.</p> <p>Il congedo per cure <b>può essere utilizzato</b> esclusivamente per sottoporsi a <i>trattamenti necessari e non rinviabili</i> correlati all'invalidità riconosciuta. Il congedo non può includere quindi esami del sangue o altre terapie di routine non correlate all'invalidità.</p> <p>Le cure <b>devono essere prescritte</b> dal Medico di Medicina Generale o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Nella prescrizione deve essere presente una dichiarazione che attesti la necessità di effettuare queste cure e la loro connessione con l'invalidità.</p> <p>Per ottenere l'autorizzazione al congedo occorre <b>presentare domanda al datore di lavoro</b>. Nella <b>domanda</b> di congedo va allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● il certificato medico,</li> <li>● i giorni di congedo che si intendono sfruttare.</li> </ul> <p>Al <b>rientro</b> in servizio dal congedo, il lavoratore deve consegnare la documentazione o l'attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha effettuato le cure. Tuttavia, nel caso di trattamenti terapeutici continuativi, è possibile presentare un'unica attestazione cumulativa.</p> <p>Durante il periodo di congedo per cure il lavoratore dipendente ha diritto a percepire il <b>trattamento economico</b> calcolato secondo il regime delle assenze per malattia.</p>
<b>Requisiti</b>	Per accedere al congedo per cure occorre il riconoscimento dell'invalidità civile in misura superiore al 50% (si vedano le schede <u>Accertamento invalidità civile</u> e <u>Percentuali dell'invalidità civile</u> )
<b>Ambito territoriale</b>	Nazionale
<b>Dove rivolgersi</b>	Per ottenere la <i>prescrizione</i> medica occorre rivolgersi al Medico di Medicina Generale o ad un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Per ottenere l' <i>autorizzazione</i> occorre rivolgersi al datore di lavoro.
<b>Documentazione</b>	Per ottenere l' <i>autorizzazione</i> occorre essere in possesso: <ul style="list-style-type: none"> <li>● del certificato medico attestante la necessità di effettuare specifiche cure e la loro connessione con l'invalidità,</li> <li>● del verbale di accertamento dell'invalidità civile.</li> </ul>
<b>Procedura</b>	Per ottenere il congedo per cure occorre: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rivolgersi al Medico di Medicina generale o ad un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per farsi prescrivere le cure.</li> <li>2. Presentare domanda al datore di lavoro.</li> </ol>

<b>Fonti Normative</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Decreto Legislativo n. 119/2011, <i>“Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”</i>.</li></ul>
<b>Altre informazioni</b>	
<b>Data</b>	05.06.2025